

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9654/2011 proposto da:

EQUITALIA POLIS S.P.A. (c.f. (OMISSIS));

- ricorrente -

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS)S.A.S. DI L.E.;

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 10/03/2011;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- La s.p.a. Equitalia Polis ha proposto ricorso per cassazione - affidato a due motivi - contro il decreto del Tribunale di Bologna del 10.3.2001 con il quale è stata rigettata la sua opposizione allo stato passivo del fallimento della s.a.s. (OMISSIS)di L. E. con la quale lamentava l'esclusione del privilegio ipotecario del proprio credito di Euro 13.573,57 ammesso al passivo.

Esclusione motivata dalla revoca "in via breve" disposta in sede di ammissione al passivo perché l'ipoteca iscritta il 22.12.2009 ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, non si era consolidata alla data del fallimento (21.1.2010).

La curatela intimata non ha svolto difese.

2.- Il ricorso - con il quale parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione: 1) del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, L. Fall., art. 67, comma 1, nn. 4, e 2) della L. Fall., art. 67, sostanzialmente sostenendo che il tribunale avrebbe errato nell'assimilare la natura giuridica dell'ipoteca oggetto di controversia (iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77) all'ipoteca giudiziale e, conseguentemente, a disporre la revoca - è fondato.

Invero, la S.C. ha già avuto modo di affermare in più occasioni che "l'iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 cod. civ., nè è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale, il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale, prevista dall'art. 2818 cod. civ., con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo. Ne deriva che, non rientrando nel disposto della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4, l'ipoteca in questione non è suscettibile di

revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali” (Sez. 1, Sentenza n. 3232 del 01/03/2012; Sez. 1, Sentenza n. 3397 del 05/03/2012).

Il ricorso, quindi, deve essere accolto.

Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Bologna in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014

EX PARTE CREDITORIS.IT